

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 236/CGF– RIUNIONE DEL 13 MARZO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2. RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI SERGIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA ROMA/MACCARESE GIADA DEL 15.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Grimaldi Sergio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Campionato Nazionale Juniores Lupa Roma/Maccarese Giada disputato il 15.2.2014, il signor Grimaldi, allenatore della Polisportiva Maccarese Giada, si allontanava indebitamente, al 44° minuto del primo tempo, dal terreno di gioco. Nella circostanza il medesimo si posizionava dietro la panchina e rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo di un A.A., allontanato.

Avverso tale provvedimento la Polisportiva Maccarese Giada ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 21.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento

- **DEL CALCIATORE LUCA BORRELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S.;**

- **DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 3539/119 PF13-14

AM/MA DEL 15.1.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014)

La Procura Federale apriva un'indagine relativamente all'incontro di calcio Cavese/Gelbizon disputata a Cava dei Tirreni del 24.8.2013 di Coppa Italia Dilettanti nell'ambito del quale un calciatore della Società ospitata avrebbe subito un'aggressione da parte di un tesserato della Società ospitante.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, i rappresentanti della Procura convocavano alcuni giocatori di entrambe le squadre, tra cui il Sig. Luca Borrelli, tesserato della Società Cavese, al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie.

Dopo una prima mancata presentazione, giustificata da ragioni mediche, la Procura – vista la certificazione che attestava uno stato influenzale con un periodo di riposo di giorni 5 (cinque) – effettuava una seconda convocazione per il primo giorno utile successivo alla scadenza del riposo concesso al calciatore.

Anche a detta seconda convocazione il Borrelli non si presentava, nemmeno facendo pervenire alcuna giustificazione.

Con atto del 15.1.2014 il medesimo veniva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S. unitamente alla Società di appartenenza (Cavese) chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, comma 2, C.G.S.).

La Procura chiedeva la squalifica di mesi 3 a carico del calciatore e l'ammenda di €1.000,00 a carico della Società Cavese.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 54/2014) proscioglieva l'incolpato – e la Società – rilevando che la nuova convocazione sarebbe stata inviata solo un giorno prima (14.10.2013) rispetto alla data di convocazione (15.10.2013) in un momento in cui il calciatore era ancora in stato di indisponibilità per motivi di salute.

La Commissione rilevava che la certificazione medica del 10.10.2013, con cui venivano concessi 5 giorni di riposo, con ogni probabilità aveva indotto in errore il calciatore il quale poteva non aver considerato il *dies a quo* come rientrante nei 5 gg.

Comunque la Procura Federale avrebbe dovuto convocare con congruo anticipo l'interessato anche in considerazione della distanza dalla propria residenza, comunque ascoltandolo anche in altra data senza interferenza sull'attività di indagine.

Ha proposto impugnazione, con atto del 26.2.2014, la Procura, rilevando l'erroneità della decisione in quanto la certificazione medica – nella sua genericità – non esimeva il calciatore dal presentarsi nella data indicata in quanto era attestata una malattia che non costituiva causa di legittimo impedimento, non sussistendo una totale impossibilità di partecipazione.

Comunque il calciatore – e la Società – erano onerati non solo di comprendere l'esatta portata della certificazione medica ma, in ogni caso, di avvisare i rappresentanti della Procura stessa del successivo impedimento che rendeva impossibile la partecipazione anche il giorno 15.10.2013.

Nell'impugnazione si sottolineava poi che la distanza tra la residenza del calciatore ed il luogo dell'audizione era solo di 50 km e che comunque il calciatore, nemmeno successivamente alla data del 15.10.2013, si era reso disponibile ovvero aveva comunicato ragioni giustificanti l'impedimento.

Si costituiva in giudizio il calciatore chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, subordinatamente, la concessione di tutte le attenuanti.

Sosteneva che il certificato medico era assolutamente puntuale attestante un impedimento talmente grave che, così come rilevato dalla Commissione Disciplinare, non gli consentiva di partecipare alla gara del 13.10.2013; certificato che ben si poteva interpretare come valido sino al 15.10.2013.

Al riguardo la stessa Procura Federale – soggetto dotato di cognizioni giuridiche ben maggiori rispetto a quelle di un semplice calciatore – riteneva da un lato valido il certificato, dall'altro sosteneva che non se ne sarebbe dovuto tenere conto in quanto attestante uno stato non assolutamente impeditivo; con ciò tenendo un atteggiamento del tutto contraddittorio.

In ogni caso nessuna concreta esigenza di celerità era impedita dal comportamento del calciatore il quale anzi avrebbe tenuto un atteggiamento improntato alla massima buona fede

ritenendo di non dover trasmettere due volte il medesimo certificato medico in quanto, anche alla data della seconda convocazione (14.10.2013), sussistevano per il giorno seguente (15.10.2013) le stesse ragioni che gli avevano impedito di presentarsi alla precedente convocazione.

Rileva questa Corte che il ricorso appare fondato.

Indipendentemente dalla natura impeditiva o meno della malattia attestata dalla certificazione medica prodotta dal calciatore, si rileva che il medesimo ebbe ad avvisare i rappresentanti della Procura dell'impossibilità di presenziare a causa appunto della sindrome influenzale di cui era affetto; ciò fece alle ore 14.10 del giorno dell'audizione (10.10.2013).

Egli era quindi analogamente obbligato una volta ricevuta la nuova convocazione per il giorno 15.10.2013 a rappresentare le ragioni per le quali non era possibile la propria presentazione, ben potendo ribadire al riguardo il contenuto del certificato medico e la sua durata.

Sul punto quindi non rileva il fatto che la certificazione spiegasse i propri effetti fino al 14 o al 15 ottobre in quanto il Borrelli era tenuto allo stesso comportamento diligentemente tenuto in precedenza riguardo le ragioni che non gli consentivano di presentarsi esplicandole nuovamente con riferimento alla diversa data di convocazione.

La circostanza che egli si sia del tutto disinteressato creando intralcio all'attività degli Organi Federali – da compiere o meno con urgenza, cosa che non rileva nella tempistica di cui è questione – è altresì avvalorata dal fatto che comunque decorsi i termini che gli impedivano di rispondere alla convocazione, una volta ristabilitosi, anche a decorrere dal 15 o dal 16 ottobre, egli nemmeno si mise a disposizione per essere ascoltato in una data successiva compatibilmente con le proprie esigenze, che ben potevano essere rappresentate nelle debite maniere.

La totale omissione di ogni risposta, anche tardiva, alla convocazione integra la violazione di quegli elementari profili di collaborazione cui obbligatoriamente sono tenuti i tesserati nei confronti degli Organi Federali in spregio alle comuni regole di buona fede, correttezza e lealtà (cfr. art. 1 C.G.S.).

Ritiene equo questa Corte, quindi, in parziale accoglimento della richiesta della Procura, sanzionare il calciatore e la Società come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e ridetermina le sanzioni:

- nella squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Luca Borrelli;
- nell'ammenda di €250,00 alla società U.S.D. Cavese 1919.

4. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTA MIRKO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La A.S.D. Matera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) all'esito della gara Ars et labor Grottaglie/Matera Calcio del 23.2.2014, con la quale al calciatore Mirko Carretta è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.

A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo riferiva che il calciatore, a gioco fermo, aveva colpito volontariamente un avversario con un calcio sul viso, procurandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra.

A sostegno del proprio ricorso, la A.S.D. Matera Calcio evidenziava l'eccessiva gravosità e severità della sanzione, ritenendo l'azione del Carretta non qualificabile come violenta ma come meramente scorretta ed antisportiva, anche perché priva di intenti lesivi; conseguentemente, chiedeva una riduzione della squalifica.

La condotta posta in essere dal calciatore Carretta, tenuto conto dell'effetto prodotto (perdita di sangue dalle labbra a seguito di evidente lesione del relativo tessuto), non può che essere qualificata come violenta e non già meramente antisportiva.

Per quanto attiene alla misura della sanzione inflitta, deve ritenersi che la stessa sia congrua, giustificata e conforme a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., tenuto conto che il fatto è avvenuto a gioco fermo e, quindi, al di fuori della normale concitazione della gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIFULCO MARINO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La A.S.D. Matera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) all'esito della gara Ars et labor Grottaglie/Matera Calcio del 23.2.2014, con la quale al calciatore Marino Bifulco è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo riferiva che il calciatore, a fine gara, reagiva ad uno schiaffo schiaffeggiando a sua volta sul viso il portiere avversario.

A sostegno del proprio ricorso, la A.S.D. Matera Calcio evidenziava l'eccessiva gravosità e severità della sanzione, chiedendone la riduzione in ragione della sussistenza dell'attenuante della reazione.

La condotta posta in essere dal calciatore Bifulco, la cui natura violenta non è contestata dal ricorrente, è caratterizzata da un elemento che ne attenua la gravità (trattandosi di condotta avvenuta per reazione) e da uno che, viceversa, la accentua (in quanto il fatto è avvenuto a gioco fermo e, quindi, al di fuori della concitazione della gara).

Ne consegue che la sanzione inflitta debba considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme nel minimo a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

Con ricorso ritualmente proposto, la U.S.D. 1913 Seregno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014 con la quale, in relazione alla gara Seregno/Lecco disputata il 23.2.2014, è stata comminata alla società reclamante la sanzione della ammenda di euro 500,00 *“per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, nella zona antistante lo stadio, rivolto insulti all'indirizzo dei sostenitori della squadra ospite”*. L'episodio in questione è stato riferito dal Commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti dal rapporto del quale si apprende che i sostenitori del Seregno avrebbero tenuto un *“comportamento verbale poco corretto da circa 25 minuti prima dell'inizio della gara all'esterno dello stadio”*; tale condotta avrebbe indotto *verosimilmente la tifoseria del Calcio Lecco a commettere fatti violenti* consistiti, sempre secondo la ricostruzione del Commissario di campo, in uno *“scontro tra la tifoseria del Calcio Lecco e la tifoseria del Seregno”* in occasione del quale, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, un tifoso del Seregno sarebbe stato colpito con bottiglie di vetro e catene e sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale per le cure del caso.

Nei motivi del reclamo, il Seregno chiede l'annullamento della sanzione dal momento che la descrizione delle circostanze di tempo e di luogo dell'episodio, come pure delle modalità del presunto scontro tra tifoserie che avrebbe avuto luogo proprio a causa del comportamento verbale poco corretto della tifoseria del Seregno, paleserebbe incongruenze e contraddittorietà tali da far ritenere più che probabile che il Commissario di campo non avesse assistito personalmente ai fatti ma avesse riferito nel rapporto quanto raccontato da altri. Evidenzia in particolare come il Commissario di campo, nel tempo in cui sarebbero avvenuti gli accadimenti, sarebbe stato impegnato nel proprio servizio all'interno dell'impianto di gioco non potendo pertanto avere alcuna cognizione diretta degli accadimenti stessi. Sottolinea ancora come, dalle informazioni assunte

presso i Carabinieri di Seregno presenti sul posto e riportate dalla stampa locale, l'episodio sarebbe consistito in un isolato diverbio tra tifosi, accompagnato da qualche spintone, dal quale non sarebbe sortita alcuna particolare conseguenza.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.

Ed infatti la Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi nell'ambito del procedimento di reclamo proposto dalla società Calcio Lecco (avversaria del Seregno nella partita in questione) avverso le sanzioni a quest'ultima società comminate dal Giudice sportivo per gli stessi fatti oggi in discussione (Com. Uff. n. 224/CGF), ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati isolatamente riportati verbalmente, dopo lo gara, da un individuo non meglio identificato, e che nessun altro riscontro aveva ricevuto da altre fonti. Ebbene, la Corte ritiene che alcun valore possa essere attribuito a fatti che - sebbene descritti nel rapporto Commissario di campo, al quale l'ordinamento sportivo riconosce valore di prova privilegiata - risultano, per espressa ammissione del refertante, essere accaduti al di fuori della sua percezione diretta e quindi appresi *de relato* da fonti terze non meglio identificate e comunque non coincidenti con rappresentanti delle Forze dell'ordine o con altri soggetti appartenenti all'ordinamento federale.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza Brianza) annullando la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete